

sapere osservare gli obblighi conseguenti alla ottenuta statizzazione e ciò nell'interesse non solo dell'erario ma ancor più del pubblico.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BERTONE ».

Merlin. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non creda di provvedere alla sistemazione degli avventizi dei Distretti militari, e per quali motivi non sia stata ad essi concessa l'indennità caro-viveri di cui il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, nè alcuno dei benefici economici successivi ».

RISPOSTA. — « Il personale cui si riferisce l'onorevole interrogante fu reclutato per i precari bisogni della guerra, e poichè tali bisogni dovranno venire a cessare del tutto, non è possibile provvedere alla sua sistemazione stabile. Il Ministero del tesoro fa anzi insistenti premure perchè il personale stesso sia sollecitamente e totalmente eliminato.

« Per quanto concerne la concessione della indennità caro-viveri, di cui ai decreti luogotenenziali, n. 1314, del 14 settembre 1918, e n. 1232, del 20 luglio 1919, e al decreto Reale, n. 737, del 3 giugno 1920, si fa rilevare che dal beneficio di tale indennità è rimasto escluso detto personale, giusta determinazione del Ministero del tesoro, il quale ha ritenuto che i decreti stessi non si riferiscano al personale avventizio e straordinario assunto a giornata, com'è appunto quello di cui trattasi.

« Tuttavia, tenuto conto del sempre crescente costo detta vita, la media delle mercedi, già assegnata all'atto del reclutamento al detto personale in lire 3,50, è stata portata a lire 8.

« *Il ministro*
« I. BONOMI ».

Pellegrino. — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda prendere, per dare una equa soddisfazione alle legittime richieste dei verificatori subalterni delle coltivazioni dei tabacchi, contenute nella istanza rivolta al Ministero in data 9 maggio corrente anno ».

RISPOSTA. — « Le disposizioni generali e transitorie contenute nella legge di organico, n. 1068, del 19 giugno 1919 non prevedono qualsiasi speciale trattamento in riflesso dei verificatori subalterni, inquantochè, anche per il regolamento 11 febbraio 1915, n. 953, essi costituiscono una categoria di personale transitoria, la quale verrà perciò a cessare mediante graduale licenziamento verso la

corresponsione di adeguato compenso in relazione al numero delle campagne di prestato servizio. E se altro personale in applicazione del suddetto organico ha potuto conseguire il passaggio a stipendio di ruolo, ciò è in dipendenza del fatto che esso trovasi in possesso di determinati requisiti corrispondenti alle speciali funzioni che in effetti esercitavano.

« Gli assegni giornalieri stabiliti dall'articolo 153 del sopracitato regolamento sono stati già aumentati con decorrenza dal 1° aprile 1919 in conseguenza del Regio decreto, n. 2618, del 28 dicembre 1919.

« Purtuttavia l'Amministrazione, tenendo conto dei miglioramenti accordati al personale operaio delle coltivazioni, non ha mancato di iniziare le pratiche atte a far conseguire alla categoria dei verificatori subalterni un ulteriore aumento sugli attuali assegni ed attendesi al riguardo l'adesione del Ministero del tesoro.

« Col suaccennato Regio decreto, il previsto compenso di definitivo licenziamento è stato elevato da lire 150 a lire 250 per ogni campagna di prestato servizio e contemporaneamente determinato in lire 150 quello precedente di lire 100 pagabile alla vedova od ai figli minorenni.

« Tali compensi rappresentano l'equo trattamento di quiescenza, preferibile certamente alla pensione, inquantochè questa non viene liquidata, come nel caso in parola, sotto la forma di capitale ma di quote mensili la cui corresponsione cessa colla morte degli interessati.

« *Il sottosegretario di Stato*
« BERTONE ».

Trozzi. — *Ai ministri della guerra, della giustizia e degli affari di culto e al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere quali provvedimenti abbiano assunto od intendano assumere nei riguardi del signor Arturo Bianchini, tenente dei carabinieri di Città Sant'Angelo (Teramo) il quale faceva arbitrariamente arrestare il 13 luglio 1919, il signor Alfredo Ruggeri di Carmine, senza verun legittimo motivo, e lo tratteneva in prigione fino al 15 luglio 1919, non curandosi di presentare l'arrestato, entro le 24 ore dell'arresto, al pretore del luogo, giusta quanto tassativamente prescrive l'articolo 304 del Codice di procedura penale ».

RISPOSTA. — « Ruggeri Alfredo, di Carmine, nato e residente in Città Sant'Angelo (Teramo), appartenne all'Arma in qualità di carabiniere ed in essa prestò servizio, come richiamato, durante la guerra.

« Dopo il congedamento il Ruggeri si iscrisse alla Lega operaia di Città Sant'Angelo, ed in oc-